

to Finale di Helsinki» a cui peraltro si è fatto riferimento «alla Conferenza dell'Aja il 7 novembre 1991 e [che] è contenuto nel progetto di Convenzione del 4 novembre 1991 redatto dalla Conferenza per la Jugoslavia» (pp. 171-172).

99. Clausola di devoluzione contenuta nel trattato fra Regno Unito e Cipro firmato a Nicosia il 16 giugno 1960.

Il 16 giugno 1960 il Regno Unito firmava a Nicosia un accordo di devoluzione con Cipro, attraverso il quale la ex colonia britannica si accollava gli obblighi patrizi assunti dal Regno Unito in periodo coloniale e già in vigore nel territorio cipriota. L'art. 8 dell'accordo era così formulato: «1) Tutti gli obblighi e le responsabilità internazionali del governo del Regno Unito saranno assunti d'ora in poi, nei limiti in cui possa ritenersi che trovino applicazione alla Repubblica di Cipro, dal governo della Repubblica di Cipro; 2) i diritti ed i vantaggi internazionali finora goduti dal governo del Regno Unito in virtù della loro applicazione al territorio della Repubblica di Cipro saranno d'ora in poi goduti dal governo della Repubblica di Cipro».⁴

100. Dichiarazione unilaterale di accollo inviata il 9 dicembre 1961 dal Tanganica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Il 9 dicembre 1961 il Tanganica inviava al Segretario generale delle Nazioni Unite una dichiarazione unilaterale di accollo così formulata: «Il governo del Tanganica è consapevole dell'interesse che sussiste ad assicurare, nella più ampia misura compatibile con l'accesso alla piena indipendenza dello Stato del Tanganica, la continuità dei vincoli giuridici tra il Tanganica e i diversi Stati con i quali, tramite il Regno Unito, il territorio del Tanganica si trovava, prima dell'indipendenza, legato da rapporti patrizi. Di conseguenza, il governo del Tanganica presenta la seguente dichiarazione: Per quanto concerne i trattati bilaterali che il Regno Unito ha validamente concluso per conto del territorio del Tanganica o che il Regno Unito ha validamente applicato — o dei quali abbia validamente esteso l'applicazione — al Tanganica, il governo del Tanganica intende continuare ad applicare nell'ambito del proprio territorio, in regime di reciprocità, le disposizioni di tutti i predetti trattati per un periodo di due anni dalla data dell'indipendenza (vale a dire fino all'8 dicembre 1963), a meno che essi non vengano prima abrogati o modificati di comune accordo. Allo scadere di tale periodo il governo del Tanganica considererà estinti quelli tra detti accordi che non potranno, sulla base dell'applicazione delle norme del diritto internazionale consuetudinario, ritenersi ad ogni altro titolo ancora in vigore. Il governo del Tanganica spera sinceramente che nel suddetto periodo di due anni potrà, seguendo la normale via dei negoziati diplomatici, raggiungere un'intesa soddisfacente con gli Stati interessati sulla possibilità di mantenere in vigore o di modificare tali trattati. Il governo del Tanganica non ignora che la precedente dichiarazione, applicabile ai trattati bilaterali, non può essere tanto facilmente applicata ai trattati mul-

F) Successione degli Stati nei trattati

98. Parere n. 3 dell'11 gennaio 1992 della Commissione arbitrale mista istituita dalla Conferenza per la pace in Jugoslavia convocata su iniziativa della Comunità europea.

Nel suo terzo parere dell'11 gennaio 1992, la Commissione arbitrale¹ era chiamata a rispondere al quesito se i confini interni tra la Croazia e la Serbia e tra la Bosnia-Erzegovina e la Serbia potessero essere considerati come delle frontiere in base al diritto internazionale.²

La Commissione arbitrale, dopo aver considerato che «il processo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (R.S.F.Y.) ha condotto alla creazione di uno o più Stati» ha affermato che la questione delle frontiere, in particolare di quelle a cui questo quesito si riferisce, deve essere risolta in base ai principi ed alle regole di diritto internazionale pubblico. Anzitutto, la Commissione ha affermato che «tutte le frontiere esterne devono essere rispettate in conformità con il principio contenuto nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernente le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati... e nell'Atto Finale di Helsinki, principio che sottostà anche all'articolo 11 della Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione degli Stati rispetto ai trattati». La Commissione ha quindi osservato che le frontiere tra Croazia e Serbia, nonché quelle tra Bosnia-Erzegovina e Serbia, e possibilmente tra gli altri adiacenti Stati indipendenti «non possono essere alterate ad eccezione che tramite accordo liberamente concluso». Pertanto, a meno che non sia diversamente deciso, «le vecchie frontiere diventano le frontiere protette dal diritto internazionale». Siffatta conclusione, secondo la Commissione, «deriva dal principio del rispetto dello status quo territoriale e, in particolare, dal principio dell'*uti possidetis*». Al riguardo, la Commissione ha osservato che «tale principio, sebbene inizialmente applicato in America e in Africa nelle questioni riguardanti la decolonizzazione, viene oggi riconosciuto come un principio generale, così come stabilito dalla Corte internazionale di giustizia... nel caso *Burkina Faso e Mali*».³ 22 *Int'l 1185 Frontiers, Boundaries, Disputes and Problems*.

La Commissione ha concluso che «in accordo con un principio ben stabilito di diritto internazionale, la modifica delle frontiere o dei confini esistenti mediante la forza non è suscettibile di produrre alcun effetto giuridico». Principio questo che si rintraccia «nella Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernente le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati in accordo con la Carta delle Nazioni Unite... nell'At-

¹ *Supra*, §§ 2 e 18.

² In *ILR*, vol. 92, pp. 170-172.

³ *Infra*, § 165.

⁴ In *UNTS*, vol. 382, p. 8.